

Ritardata assunzione in servizio - diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto – non sussiste.

Ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, riconoscendo solo nella prima ipotesi una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente (pur se con alcune attenuazioni) mentre la ritardata costituzione del rapporto non dà comunque diritto alla retribuzione in quanto la fictio iuris della retrodatazione, non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l'ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per una azione per danni patrimoniali, da proporre dinanzi al giudice ordinario.

N. 01860/2010 REG.SEN.

N. 00361/1995 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 361 del 1995, proposto da:
XXX, rappresentata e difesa dall'avv. [omissis], presso cui è elettivamente domiciliata in Milano, via [omissis];

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, il Provveditorato agli Studi di Milano e la Soprintendenza scolastica Regionale per la Lombardia, congiuntamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Milano, via Freguglia 1;

per l'annullamento

del decreto Divisione III – Sezione II – prot. 31325 del 15 novembre 1994 nella parte in cui stabilisce che la nomina in ruolo della ricorrente ha decorrenza economica diversa da quella giuridica e per la declaratoria del diritto della ricorrente di essere nominata in ruolo con decorrenza

economica dal 1 settembre 1989.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione, del Provveditorato agli Studi di Milano e della Soprintendenza scolastica Regionale per la Lombardia,

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli indetto con D.M. 12 luglio 1989 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria dei licei artistici e degli istituti d'arte, collocandosi in graduatoria al quinto posto per la classe di concorso "arte della modellistica", subito dopo [omissis], successivamente escluso per mancanza di titolo di studio valido, in seguito a sentenza di annullamento della III Sezione di questo Tribunale, n. 686/1994.

Conseguentemente, con l'impugnato decreto, la ricorrente è stata nominata in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1989 e con decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Ritenendo illegittimo tale decreto nella parte in cui non fa decorrere gli effetti economici della nomina dalla medesima data di quelli giuridici, la ricorrente lo ha impugnato articolando un unico motivo di ricorso con cui ha dedotto eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errore di fatto e di diritto, pretestuosità, illogicità.

In estrema sintesi la ricorrente si duole del fatto che la ritardata assunzione in servizio, ascrivibile a responsabilità dell'amministrazione, riverberi i suoi effetti negativi sugli interessi economici dell'avente diritto al posto.

L'amministrazione si è costituita in giudizio con comparsa di stile senza svolgere difese specifiche.

All'udienza pubblica del 10 febbraio 2010, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Per brevità espositiva il Collegio ritiene di dover richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso, secondo cui ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, riconoscendo solo nella prima ipotesi una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente (pur se con alcune attenuazioni) mentre la ritardata costituzione del rapporto non dà comunque diritto alla retribuzione in quanto la fictio iuris della retrodatazione, non può far

considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l'ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per una azione per danni patrimoniali, da proporre dinanzi al giudice ordinario (da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1752).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della vicenda dedotta in giudizio può disporsi la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini, Presidente

Mauro Gatti, Referendario

Laura Marzano, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2010